

COMUNE DI COTTANELLO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 25 del 16.7.2009

PARTE I ATTI DEGLI ENTI LOCALI

STATUTO DEL COMUNE DI COTTANELLO

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Definizioni

I. I1 Comune di Cottanello e' ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dal presente statuto.

Art. 2 Autonomia

1. I1 Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il complesso sviluppo della persona umana.
2. I1 Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
3. L'attività dell'amministrazione comunale e' finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
4. I1 Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
5. I1 Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

Art. 3 Sede

1. La sede comunale e' sita in via Umberto I, n.5. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizioni regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.
4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 4 Territorio

1. Il territorio comunale e' quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Si estende per kmq.36,53 è confinante con i Comuni di Contigliano, Greccio, Configni, Montasola, Vacone e Stroncone.

Art. 5 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Cottanello.
2. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
3. La fascia e' completa con lo stemma di cui al primo comma.
4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore e' disciplinato dalla legge e dal regolamento.
5. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I Consiglio Comunale

Art. 6 Elezioni - composizione - consigliere anziano

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 71, comma 9, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

Art. 7 Consiglieri comunali - convalida

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi allo espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio neo-eletto, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta che deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
4. La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Sindaco neo-eletto o in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto, dal Consigliere Anziano.
5. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare anche i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art. 8

Competenze del consiglio comunale funzionamento

1. Fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla legge per il rinnovo del Consiglio comunale e per la elezione del Sindaco e della Giunta, apposito regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. La presidenza del Consiglio Comunale può essere attribuita ad un consigliere nominato dal Consiglio. Al Presidente del Consiglio vengono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267. Qualora il Consiglio decida di non procedere alla nomina del Presidente, le relative funzioni restano nella competenza del Sindaco. In tal caso il Sindaco esercita le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio comunale.
3. Il regolamento interno di cui al precedente comma dovrà in ogni caso disciplinare: prerogative e compiti dei consiglieri comunali. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, ed abbiano richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni, interpellanze, proposte di risoluzioni.

Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere: - dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

- dal segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti del Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al Sindaco per iscritto. Sono comprese nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, alla quale sono comunicate. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela nei termini di legge, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dalla sala per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma nonché in casi di

contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista è il consigliere che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Indirizzi per le nomine e le designazioni

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni del o dei consiglieri e prima di discutere su qualsiasi altro punto, deve procedere alla surroga del o dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo comunale.

6. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, comma 1, lettera b) del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie, straordinarie o sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 30, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

8. la proposta di decadenza si ha per approvata con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

9. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. n° 570/1960, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 9

Sessioni del consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono:

- entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;

- entro il mese di novembre per l'assestamento del bilancio.

3. Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno il conto consuntivo, il bilancio preventivo e l'assestamento del bilancio.

4. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

5. Sono urgenti quando ricorrono i casi previsti dalla legge.

Art. 10

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, i regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle relative funzioni.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 124 e 134 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti al precedente comma.

Art. 11

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
4. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita comunque ai consiglieri dei gruppi di minoranza.

Art. 12

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può istituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione, insediata dal Presidente del Consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.
7. Il sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

Capo II Giunta e Sindaco

Art.13

Elezione del Sindaco e della giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, nell'ambito dei limiti stabiliti dall'art. 15, comma 2, tra cui il vice sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

Art. 14

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il limite di trenta giorni dalla data del suo insediamento, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Al termine di ciascun anno il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare lo stato di attuazione del programma presentato dal Sindaco.
4. Il Consiglio può sempre intervenire per integrare e modificare le linee programmatiche con propri adeguamenti sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nell'ambito locale. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consigliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione o di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 15

La giunta - composizione e presidenza

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nella amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa ha competenza per tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco e del segretario comunale.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro assessori compreso il vice sindaco, di cui uno eventualmente di provenienza esterna all'amministrazione.
3. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

Art. 16

Funzionamento della giunta

1. L'attività della Giunta e' collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta e' convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalle leggi e dal regolamento.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 17

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore, sono presentate, per iscritto, al segretario comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal sindaco la relativa sostituzione.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cassati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del consiglio.

Art. 18

Vice Sindaco

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267.
2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore anziano.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal vice sindaco fino all'elezione del nuovo sindaco.

Art. 19

Decadenza della Giunta – Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del sindaco comportano la decadenza della giunta.
2. Il sindaco e la giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

Art. 20

Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo individuale del Comune e responsabile del governo locale.
2. Esercita funzioni:
 - come ufficiale di Governo;
 - quelle a lui attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, il suo status giuridico, l'entrata e la durata in carica, la sospensione, le cause di cessazione, la rimozione.

4. Nella seduta di insediamento il Sindaco, presta giuramento dinanzi al Consiglio.

5. Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

Competenze politico-amministrative:

6. Presenta ed illustra al Consiglio comunale, quale candidato, il documento programmatico in base al quale si costituisce la Giunta.

7. E' il capo del governo locale e, come tale, dirige l'attività politico-amministrativa della Giunta e svolge azione propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio. Propone, d'intesa con la Giunta, gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

8. Coordina, secondo gli indirizzi politici stabiliti dal Consiglio, l'attività esecutiva della Giunta e quella dei singoli assessori nell'espletamento degli incarichi ad essi attribuiti per il raggiungimento di specifiche finalità.

9. Promuove e assume iniziative, determinate organicamente dalla Giunta per:

a) pianificare e programmare attività volte a perseguire gli obiettivi prefissati nel programma politico e successivamente individuati;

b) definire, in accordo con tutti gli operatori esistenti e potenziali e altre comunità locali omogenee, progetti di sviluppo economico, sociale, culturale e relativi, possibili insediamenti nonché per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, la protezione e lo sviluppo civile, la tutela della salute e della dignità dei cittadini.

10. Ha la rappresentanza generale dell'ente.

11. Convoca e presiede il Consiglio comunale. Ha l'obbligo di convocazione:

a) in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri;

b) a seguito di presentazione di mozione di sfiducia costruttiva non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla stessa presentazione;

c) ogni qualvolta si renda necessario assumere decisioni su problemi ed argomenti che la legge attribuisce all'esclusiva competenza del Consiglio.

12. Convoca e presiede la Giunta e propone gli argomenti da trattare. Ha l'obbligo di convocarla anche su richiesta formale di singoli assessori entro cinque giorni dalla acquisizione della richiesta stessa.

13. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro 45 giorni dall'elezione della Giunta od entro i termini di scadenza del precedente incarico o comunque entro i termini di 60 giorni dalla prima iscrizione della proposta all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro 15 giorni dalla scadenza del termine provvede alle nomine con suo atto comunicato al Consiglio alla prima adunanza.

14. Convoca e presiede le riunioni dei capigruppo consiliari.

15. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e in quelle degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute e nei limiti stabiliti dalla legge.

16. Acquisisce le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre all'esame del Consiglio.

17. Propone la revoca dei singoli assessori.

18. Fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio ne prenda atto insieme alla decadenza della Giunta.

19. Convoca i comizi per i referendum consultivi;

20. Nel rispetto della legislazione vigente e in accordo con gli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di

apertura al pubblico degli uffici comunali. In caso di disposizioni di legge di urgenti ed immediata applicazione sentita la Giunta, provvede in materia.

21. Ha la possibilità di delega nei casi previsti dalla legge. Le deleghe previste ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 debbono essere conferite ad un assessore.

Competenze come ufficiale di governo

22. Il Sindaco sovrintende:

- a) alla gestione dei servizi di anagrafe, stato civile, elettorali, di statistica e di leva militare;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il Prefetto.

23. Il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili in materia di:

- a) sanità e igiene;
- b) edilizia;
- c) polizia locale;

al fine di provvedere ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione delle relative ordinanze può richiedere al Prefetto - occorra - l'intervento e l'assistenza della forza pubblica.

24. Ha competenza certificativa per quanto affidatogli espressamente dalla legge, norme speciali e regolamentari.

25. Rilascia tutte le autorizzazioni e concessioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

26. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed espropri che la legge assegna alla competenza del Comune.

Competenze gestionali

27. Il Sindaco sovrintende, attraverso un'azione di vigilanza e controllo, all'esecuzione degli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta da parte, degli uffici e dei servizi sotto la direzione del segretario comunale.

28. Promuove ed assume iniziative, impartendo istruzioni funzionali al segretario, atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano la loro attività nel modo più efficiente, economico ed efficace per il perseguimento degli obiettivi fissati dal Consiglio comunale e coerentemente agli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

29. Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.

30. Promuove, direttamente o avvalendosi del supporto specialistico del segretario e degli uffici responsabili, indagini e verifiche sull'intera attività amministrativa del Comune.

31. Compie gli atti previsti dalla legge in ordine all'attività economico-finanziaria, patrimoniale e contabile del Comune.

32. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.

33. Collabora con il revisore dei conti per definire modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

34. Adotta i provvedimenti riguardanti il personale dipendente non assegnati dalla legge e dai regolamenti alle competenze della Giunta e del segretario comunale.

Delegati del Sindaco:

35. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con delega generale a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
36. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad un assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi in materia e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
37. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
38. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

Delegati del sindaco

39. Le dimissioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio.

Divieto generale di incarichi e consulenze

40. Al sindaco, al vice sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Dimissioni del Sindaco

41. Le dimissioni scritte del sindaco sono presentate dal vice sindaco che provvede a riunire il consiglio entro il decimo giorno feriale successivo.
42. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di sindaco e agli altri effetti di cui al 1° comma dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n° 142.

TITOLO III ISTITUZIONE DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I

Partecipazione dei Cittadini - Riunioni - Assemblee Consultazioni - Istanze e Proposte

Art. 21

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti delle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'urgenza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Pari opportunità

5. Il comune al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componente le commissioni consultive interne e quelle di concorso. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

6. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il precedente articolo concernente la nomina di detto organo.

Assistenza integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi.

7. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'Unità sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n° 104 e successive modifiche e integrazioni, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

8. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

9. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 22

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forma democratica delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo.

Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consultivi, deliberazioni.

Art. 23

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta ritenute più idonee, su provvedimento di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 24

Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati di emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 30% elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Capo II

Referendum Consultivo

Art. 25

Azione referendaria

1. Il referendum è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Sono ammessi soltanto referendum consultivi

la indicazione è fatta per determinazione del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e quando lo richiedano n. 30% elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

5. Le consultazioni ed i referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 26

Disciplina del referendum

1. Per i referendum consultivi trovano applicazione le norme in vigore per i referendum regionali.
2. Con apposita deliberazione, prima dell'indicazione di referendum, il Consiglio comunale disporrà i necessari adattamenti delle norme per il suo corretto svolgimento.

Art. 27

Effetti del referendum consultivo

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su esso la maggioranza dei votanti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III

Art. 28

Difensore civico della comunità montana

1. Il Consiglio comunale può valutare, previa intesa con la Comunità Montana, che il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal Consiglio della Comunità ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini della valle.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Art. 29

Albo pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione degli atti che la legge dispone.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1 comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 30

Gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla legge ed in modo da assicurare la massima funzionalità al minor costo.
2. Appositi regolamenti disciplineranno le forme di gestione prescelta.
3. Il Comune può associarsi per le gestioni di alcuni servizi con altri enti in consorzio.

Art. 31

Svolgimento delle attività amministrative

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività proficuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

TITOLO V

PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 32

Demanio e patrimonio

1. Il regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari.

Art. 33

Servizio economale

1. Il regolamento disciplina il servizio di economato.

Art. 34

Revisione conti - controllo della gestione

1. Apposito regolamento disciplina la collaborazione del revisore con il Consiglio e l'organizzazione dell'ufficio per soddisfare le esigenze dello stesso.
2. Con lo stesso regolamento è disciplinato il controllo economico interno della gestione.

TITOLO VI

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 35

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzione con altri Comuni, con la Provincia o enti strumentali.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di Uffici Comuni, che operano con personale distaccato degli Enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti delegati.

Art. 36

Unione dei Comuni

1. Allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e servizi il Comune può costituire con uno o più Comuni, di norma contermini, le "Unioni dei Comuni".

Art. 37

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di intervento o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e regionali, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

Organizzazione degli Uffici e Personale

Art. 38

Organizzazione degli uffici e servizi

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

2. Il regolamento degli uffici e del personale, in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, provvederà a disciplinare, in particolare:

- a) i poteri di spesa dei dirigenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
- b) i criteri di individuazione dell'idonea dotazione della pianta organica previa rilevazione biennale dei carichi funzionali di lavoro;
- c) i criteri e le modalità per la nomina, da parte del sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'affidamento di incarichi dirigenziali e le collaborazioni esterne;
- d) l'attribuzione ai dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione relativi alle competenze dell'ufficio o servizio diretto, comprese le azioni possessorie cautelari;
- e) l'attribuzione ai dirigenti o ai responsabili degli uffici dei poteri di adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, in quanto atti esecutivi, atti di ordinaria gestione e privi di valutazioni discrezionali;
- f) la definizione della presidenza delle commissioni di concorso;
- g) la istituzione di una commissione interna di controllo e valutazione dei risultati.

Art. 39

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità delle funzioni ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

Art. 40

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dal "regolamento organico".

Art. 41

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:

- la durata, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

Capo II

Segretario Comunale

Art. 42

Segretario comunale - stato giuridico trattamento e funzioni

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettive.

4. Il Segretario Comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.

Art. 43

Segretario comunale principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e di controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio.

2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che dirige e assicura la direzione tecnicoamministrativa degli uffici e dei servizi. In particolare, il Segretario Comunale:

a) partecipa, con funzione consultiva, referente e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, ed è responsabile della verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ad atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) Presiede le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali e partecipa alle commissioni comunali;

d) sovrintende all'applicazione da parte degli uffici e dei servizi della normativa sul procedimento amministrativo;

e) sovrintende all'applicazione da parte degli uffici e dei servizi della normativa vigente per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni;

- f) ha potere di certificazione e di accettazione per tutti gli atti del Comune;
- g) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti, ed il loro inoltro, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, agli organi di controllo;
- h) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio della sua competenza;
- i) esprime, su richiesta formale del Sindaco, il proprio parere sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale;
- j) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto e dai regolamenti, o conferitagli espressamente dal Sindaco;
- k) esercita le funzioni di Direttore Generale ove gli vengano attribuite dal Sindaco;
- l) sovrintende a tutta l'attività amministrativa.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Attribuzioni gestionali

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, attribuitegli per legge anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative. Altresì adotta gli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica (tenuto conto della struttura organica dell'ente compatibilmente col disbrigo delle pratiche ancora pendenti).

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie strumentali di cui l'ente dispone per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
- c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
- d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa in materia;
- f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna;
- g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
- h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- i) liquidazione dei compensi e dell'indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
- l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso;
- m) rogazione dei contratti.

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se lo chiede a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente ed esterne, in ogni caso deve essere formalmente convocato almeno 24 ore prima di ciascuna commissione.
2. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi. Presentati formalmente almeno 8 giorni prima dell'adunanza municipale ovvero 10 giorni prima del Consiglio.

Attribuzioni di sovrintendenza - direzione - coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.
3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Cura la comunicazione, in elenco, degli atti deliberativi ai capogruppo consiliari ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Le modifiche statutarie vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio.

Art. 45

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 46

Adozione dei regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati dal Consiglio Comunale.